

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI VACANTI RISERVATI ALLA MOBILITA' ESTERNA: N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA "C", PROFILO PROFESSIONALE C/1.1 "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE" E N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA "D", PROFILO PROFESSIONALE D/1.1 "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE".

**Art. 1
(Posti da ricoprire)**

1. In attuazione del disposto di cui agli art. da n. 17 a n. 20 del Regolamento di mobilità approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1428 del 23.11.2016 e di quanto previsto con la programmazione delle risorse umane, specificatamente riguardo al Programma triennale 2020-2022 del fabbisogno di personale all'Agenzia Regionale Sanitaria, approvato con deliberazione n. 328 del 16.03.2020 è indetto un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001. Alla procedura possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

Ai fini dell'espletamento del presente bando, la prima sede di lavoro è individuata ad Ancona presso l'Agenzia Regionale Sanitaria.

I posti da ricoprire sono relativi alle **posizioni lavorative** di seguito specificate:

- 1) n. 1 di categoria giuridica "C", profilo professionale C/1.1 "Assistente amministrativo contabile";
- 2) n. 2 di categoria giuridica "D", profilo professionale D/1.1 "Funzionario amministrativo contabile".

**Art. 2
(Requisiti di ammissione)**

1. Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti:

- del Comparto Funzioni locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nelle categorie oggetto di selezione con profili professionali e/o contenuto delle attività svolte riconducibili a quelle dell'ordinamento professionale della Regione Marche di cui all'Allegato "B";
- delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati in categorie/aree/livelli equiparati a quelle oggetto di selezione, con profili professionali e/o contenuto delle attività svolte riconducibili a quelle dell'ordinamento professionale della Regione Marche di cui all'Allegato "B".

2. Per l'equiparazione del personale appartenente a comparti di pubblico impiego diversi da quello del Comparto Funzioni locali (ex Regioni ed Autonomie locali) si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 contenente le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi

comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, ai sensi dell'art. 29-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Art. 3 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema allegato al presente avviso, di cui all'allegato "C", redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve essere inviata entro il termine perentorio di 30 giorni, termine che decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria (www.regione.marche.it/ars), nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "Personale" - "Bandi di concorso", e sul sito istituzionale della Regione Marche. In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.

La domanda deve essere spedita a mezzo posta elettronica certificata personale (PEC personale) all'indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it entro il suddetto termine. L'invio della domanda dovrà essere effettuato da PEC; non sarà pertanto ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Al messaggio di posta certificata devono essere allegati la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "*Domanda di partecipazione mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti nell'ambito della dotazione organica dell'ARS*". In ipotesi di trasmissione tramite PEC non personale, l'oggetto dovrà contenere altresì il nome del candidato, supportato da idoneo documento di identità (successivo comma 6, 2^a punto).

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

In alternativa la domanda può essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria – Via Gentile da Fabriano n. 3 – 60125 Ancona.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Sul retro della busta contenente la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura "*Domanda di partecipazione mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti nell'ambito della dotazione organica dell'ARS*"

Non è ammessa altra forma di invio della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse saranno considerate irricevibili.

2. Le domande non firmate o spedite dopo il termine sopra indicato non saranno ammesse.

Le domande spedite a mezzo raccomandata non saranno prese in considerazione se pervenute oltre il 15esimo giorno decorrente dal termine previsto per la presentazione anche se spedite entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

3. La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di cui all' art. 5 del presente avviso. In assenza non sarà attribuito il relativo punteggio.

4. I titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 6 non devono essere allegati ma vanno unicamente autodichiarati. Il possesso di detti titoli deve risultare alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Non si terrà conto di dichiarazioni riguardanti i titoli di precedenza o preferenza rese successivamente alla scadenza di presentazione delle domande.

5. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, alla domanda deve essere allegato il certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, relativo all'attestazione, sulla base dell'esito degli accertamenti effettuati dalle Commissioni di cui all'art. 4 della Legge 104/1992, dello stato patologico di cui all'art. 5, punto 3, del presente avviso, dal quale emerga, specificatamente, il nesso tra patologia e disagio conseguente alla distanza per il raggiungimento della sede di lavoro nonché la gravità della compromissione dello stato di salute.

La mancata allegazione alla domanda del certificato medico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, dello stato patologico di cui all'art. 5, punto 3, del presente avviso, dal quale emerga il nesso tra patologia e disagio, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

6. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena la non ammissione alla procedura di mobilità:

- il curriculum formativo professionale, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato "D";
- documento di identità, in copia fotostatica ed in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e cioè quelle di cui all'articolo 47 del citato DPR 445/2000 rese nel contesto della domanda e del curriculum (vale esclusivamente per il caso di invio tramite PEC non personale o mediante Raccomandata A/R);
- nulla osta in originale o in copia conforme, con il quale l'amministrazione di appartenenza si impegna ad acconsentire all'eventuale trasferimento, in caso di esito positivo della presente procedura di mobilità. Non verranno presi in considerazione nulla osta in copia fotostatica e/o rilasciati per altre e diverse finalità, nonché nulla osta condizionati alla preventiva sostituzione del candidato da trasferire e/o alle esigenze lavorative.

Qualora non fosse possibile produrre il nulla osta entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda, alla stessa va allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, di cui all'allegato "E" in ordine alla richiesta di rilascio del nulla osta già avanzata dal candidato all'amministrazione di appartenenza. Resta inteso che il nulla osta dovrà comunque essere prodotto dal candidato, con le modalità previste per l'invio della domanda di partecipazione.

In via residuale il candidato potrà produrre il nulla osta il giorno della convocazione al previsto colloquio. **In assenza di tale documento, il candidato non potrà partecipare alla selezione.**

- dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza da cui emerge la disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. La dichiarazione è richiesta solo in ipotesi di sussistenza di rapporto di lavoro a part-time.

7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Fatto salvo quanto già indicato nel 2° comma (2° periodo) del presente articolo è in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità dell'Ente per omissioni, ritardi o disguidi occorsi nelle comunicazioni o trasmissioni conseguenti a caso fortuito, a forza maggiore o a fatto di terzi, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda di partecipazione.

Art. 4 (Ammissibilità delle domande)

1. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3, saranno ammessi alla procedura di mobilità. Agli esclusi, per difetto di quanto stabilito ai medesimi artt. 2 e 3, sarà data comunicazione del relativo motivo a mezzo posta elettronica certificata personale (PEC personale); in ipotesi di invio della domanda tramite PEC non personale o a mezzo ufficio postale la comunicazione sarà data tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'ammissione dei soggetti alla selezione di mobilità, disposta dal Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, è effettuata sulla scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Agenzia si riserva ad ogni modo di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive previste all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. L'Amministrazione, nei confronti delle unità che si collocheranno in posizione utile, provvede direttamente al controllo della veridicità dei fatti, stati e qualità dichiarati ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 all'atto della definizione della procedura di trasferimento nel ruolo dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

Art. 5 (Criteri per l'attribuzione del punteggio)

1. Ai soggetti ammessi verrà attribuito, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione, i punteggi di cui all'allegato 5 del Regolamento di Mobilità e sotto indicati:

1. Avvicinamento (*)	Punteggio max 15	0,1 per ogni Km. Si calcola sulla base della differenza tra la distanza tra la sede lavorativa attuale e la residenza e la distanza
----------------------	------------------	---

tra la sede lavorativa messa a bando e la residenza (la residenza deve essere posseduta da almeno 2 anni, in caso contrario si prende in considerazione quella precedentemente posseduta).

2. Situazione familiare (*) Punteggio max 15
Punteggio relativo alla assenza/presenza del coniuge:

- | | |
|--|---------|
| a) Senza coniuge (1) con presenza di figli a carico con handicap | punti 8 |
| b) Senza coniuge (1) con presenza di minori a carico | punti 5 |
| c) Senza coniuge (1) con familiari conviventi con handicap | punti 3 |
| d) Coniuge convivente (2) con presenza di figli con handicap | punti 6 |
| e) Coniuge convivente (2) con presenza di minori | punti 3 |
| f) Coniuge convivente (2) con familiari conviventi con handicap | punti 2 |

Punteggio relativo alla presenza di figli minori/altri soggetti a carico:

- | | |
|--|---------|
| 1. figli da 0 a 3 anni n..... (per ogni figlio) | punti 4 |
| 2. figli da 4 a 12 anni n.... (per ogni figlio) | punti 3 |
| 3. figli da 13 a 17 anni n... (per ogni figlio) | punti 2 |
| 4. persone a carico conviventi (**)
n..... (per ogni persona. Il familiare è a carico quanto da diritto a detrazioni d'imposta) | punti 1 |

3. Patologie gravi Punteggio 5

Deve sussistere un nesso tra la patologia sofferta ed il "disagio" conseguente alla distanza per il raggiungimento della sede di lavoro, nonché la gravità di compromissione dello stato di salute (3)

4. Anzianità di servizio Punteggio max 15

- servizio di ruolo
prestato presso una
pubblica
amministrazione di
cui all'art. 1, comma
2 del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.
nella categoria di
appartenenza

0,5 per ogni anno di servizio
Le frazioni di anno superiore a sei mesi si
arrotondano all'anno intero.

- servizio di ruolo
prestato presso una
pubblica
amministrazione di
cui all'art. 1, comma
2 del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.
nella categoria
immediatamente
inferiore

0,25 per ogni anno di servizio.
Le frazioni di anno superiore a sei mesi si
arrotondano all'anno intero.

Dal punteggio complessivo vengono decurtati i punti per sanzioni ricevute nel biennio precedente al termine di presentazione della domanda per l'interpello, come di seguito riportate:

1. Rimprovero scritto: Punti 0,5.
2. Multa che non può essere di importo superiore a numero 4 ore di retribuzione: Punti 1,5.
3. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni: Punti 3.

Legenda:

(*) I punteggi di cui ai punti 1 e 2 vengono attribuiti solo nel caso in cui la nuova sede di lavoro comporti un avvicinamento dal Comune di residenza anagrafica rispetto all'attuale sede di lavoro.

(**) Vanno indicate le eventuali persone a carico conviventi non ricomprese tra quelle indicate ai punti 1), 2), e 3), specificando il tipo di rapporto.

(1) All'assenza del coniuge è equiparata l'ipotesi di inesistenza dello stesso (nucleo familiare formato da un solo genitore).

(2) Al coniuge convivente è equiparato il convivente di fatto, purché tale condizione risulti dallo stato di famiglia.

(3) Lo stato patologico del dipendente è documentato mediante certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata di cui all'articolo 3, comma 5, del presente avviso.

Art. 6

(Precedenze e preferenze)

1. Ai sensi dell'allegato "5" del Regolamento di mobilità, a parità di punteggio, costituiscono titoli di precedenza, le fattispecie che seguono secondo l'ordine di elencazione riportato:

a) lavoratore portatore di handicap nella misura individuata dall'art. 21, comma 1, della Legge 104/1992. Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell'atto di riconoscimento;

b) lavoratore che assiste parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33, comma 5, Legge 104/1992, a condizione che la mobilità comporti un avvicinamento al luogo di assistenza. Se familiare deve essere indicato il grado di parentela.

Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell'atto di riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992.

2. A parità di punteggio e di titoli costituiscono preferenze le categorie di titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del DPR 487/1994 e s.m., secondo l'ordine di elencazione riportato:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

- p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - t) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - u) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
3. In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età.

Art. 7 **(Valutazione delle domande e graduatorie di ammissione)**

1. La valutazione delle domande ammesse alla selezione e la relativa attribuzione dei punteggi, ai fini della formazione delle graduatorie, è effettuata dalla competente P.F. dell'Agenzia Regionale Sanitaria. L'ordine di posizione dei candidati in ciascuna graduatoria è determinato dal punteggio che sarà attribuito ai soggetti richiedenti la mobilità sulla base dei criteri di cui al precedente art. 5, nonché dell'eventuale attribuzione dei titoli di precedenza e preferenza di cui all'art. 6.
2. Le graduatorie, distinte per categoria e profilo professionale in relazione al servizio di assegnazione ed alle relative mansioni, saranno approvate con atto del direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Tale atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria (www.regione.marche.it/ars) nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "Personale" - "Bandi di concorso", nonché sul BURM. La pubblicazione sul BURM costituirà atto di notifica a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 7, punto 2 della L.R. 44/1994.

Art. 8 **(Nomina vincitori)**

1. I candidati collocati nelle graduatorie dovranno sostenere un colloquio - diretto o con modalità a distanza, secondo forme che verranno previamente comunicate ai candidati - con una commissione presieduta dal dirigente di P.F. ARS appositamente individuato, nel cui ambito deve essere assegnata la risorsa. Il colloquio è finalizzato all'accertamento della rispondenza della professionalità posseduta dal candidato alle esigenze connesse alla copertura del posto vacante e verterà sugli argomenti indicati all'art. 9.

Il colloquio riveste carattere fondamentale in quanto l'appartenenza o la mera equiparazione dei profili professionali non sempre garantisce all'Ente l'utilità del trasferimento. L'esito della procedura di mobilità riferita ad ogni categoria e profilo professionale messa a selezione, con contestuale dichiarazione del candidato vincitore, verrà formalizzato con decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

2. Il trasferimento delle unità risultate idonee, subordinato all'esito favorevole del colloquio di cui al precedente comma 1, verrà effettuato nel rispetto della posizione rivestita nelle rispettive graduatorie.

3. Qualora la mobilità volontaria non consentisse di coprire tutti i n. 3 posti vacanti, si procederà al reclutamento delle unità mancanti tramite concorso pubblico. La data del trasferimento sarà comunicata con le modalità stabilite ed avverrà presumibilmente entro il 01.10.2020.

4. All'inquadramento giuridico con attribuzione della posizione economica spettante provvede il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, in applicazione delle disposizioni previste all'art. 30, comma 2-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché di quelle previste dall'art. 2 del succitato DPCM contenente le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, ai sensi dell'art. 29-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015.

5. Con l'adozione degli atti relativi alla copertura dei posti vacanti di cui all'art. 1 del presente avviso, la graduatoria perde efficacia.

Art. 9 **(Oggetto dei colloqui)**

1. I colloqui sono diretti a verificare la conoscenza delle linee di attività di seguito specificate:

Categoria giuridica "C", profilo professionale C/1.1 "Assistente amministrativo contabile":

Principi generali in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento a:

- Legge n. 241/1990
- Legislazione in materia di:
 - Trasparenza amministrativa
 - Anticorruzione
- Legge n. 124/2015 e decreti attuativi
- Decreto legislativo n. 165/2001
- Legislazione regionale:
 - Statuto
 - Legge n. 20/2001
- Decreto legislativo n. 118/2011
- Nuova contabilità armonizzata
- Pareggio di bilancio

Categoria giuridica "D", profilo professionale D/1.1 "Funzionario amministrativo contabile":

Norme in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento a:

- Legge n. 241/1990
- Legislazione in materia di:
 - Trasparenza amministrativa
 - Anticorruzione
- Legge n. 124/2015 e decreti attuativi
- Decreto legislativo n. 165/2001
- Legislazione regionale:
 - Statuto regionale
 - Legge n. 20/2001
- Decreto legislativo n. 118/2011

- Nuova contabilità armonizzata
- Pareggio di bilancio
- Legislazione regionale in materia sanitaria
 - Legge Regionale n. 26/96
 - Legge Regionale n. 13/03

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. si informa che i dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le sole finalità inerenti lo svolgimento dell'avviso di mobilità e la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro.

Art. 11
(Disposizioni finali)

Con la partecipazione all'avviso di mobilità è implicita da parte del concorrente l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i soggetti interessati possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Agenzia Regionale Sanitaria.